

Informativa per la clientela di studio

N. 179 del 28.11.2012

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: L'omesso versamento IVA 2011 va sanato entro il 27 dicembre 2012

*Il prossimo **27 dicembre 2012** coincide con il termine per versare l'**acconto Iva**, ma è anche l'ultima scadenza utile per evitare che si producano **conseguenze penali** per coloro che non hanno versato **l'Iva del 2011 per importi superiori a 50.000 euro**.*

*Il **delitto di omesso versamento di Iva**, istituito dal legislatore per contrastare l'evasione da riscossione, è spesso alla base delle c.d. frodi carosello, dunque particolarmente insidioso. È per questo motivo che l'articolo 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000, punisce con la **reclusione da sei mesi a due anni** chi non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine previsto per pagare l'acconto relativo al periodo di imposta successivo.*

Gli adempimenti in ambito IVA

Vengono preliminarmente schematizzati gli adempimenti in ambito Iva necessari in tema di versamento e dichiarazione, per meglio comprendere il delitto in esame:

1.	Il contribuente, in riferimento alle operazioni attive e passive effettuate, deve liquidare periodicamente (mensilmente o, sussistendone le condizioni, trimestralmente) la propria situazione Iva, che può essere a debito, a credito o a pareggio.
2.	Se risulta una posizione a debito, procedere al versamento dell'intero importo dell'imposta dovuta, <u>senza possibilità alcuna di rateizzazione</u> . Detto versamento deve essere effettuato entro il termine previsto per la liquidazione periodica:

	- in caso di liquidazione mensile entro il giorno 16 di ciascun mese in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente; - nell'ipotesi di liquidazione trimestrale entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di imposta di riferimento.
3.	La liquidazione definitiva avviene nell'anno successivo a quello di imposta di riferimento, in sede di presentazione della dichiarazione Iva annuale , dalla quale risultano le informazioni che permettano di effettuare la liquidazione annuale dell'Iva mediante il riepilogo di tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'anno solare.
4.	Nel caso in cui la posizione Iva del contribuente risulti a debito, questi deve provvedere al versamento della relativa imposta entro il 16 marzo (in alternativa, i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale possono effettuare il versamento entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla stessa, maggiorando, in questo caso, le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo; nessuna maggiorazione è dovuta in caso di versamento effettuato per adeguarsi ai parametri o agli studi di settore).
5.	I soggetti tenuti a effettuare i versamenti devono provvedere, entro il giorno 27 del mese dicembre di ciascun anno , al versamento di un acconto relativo all'ultima liquidazione dell'anno (art. 6, comma 2, della L. 29 dicembre 1990, n. 405 e art. 15, comma 1, del D.L. 22 maggio 1993, n. 155). A tal scopo sono previste tre modalità alternative di calcolo (che comportano l'utilizzo di dati storici, previsionali o effettivi), nonché una modalità particolare per i contribuenti che affidano a terzi la contabilità. L'acconto non deve essere versato se l'importo determinato è inferiore ad euro 103,92 .

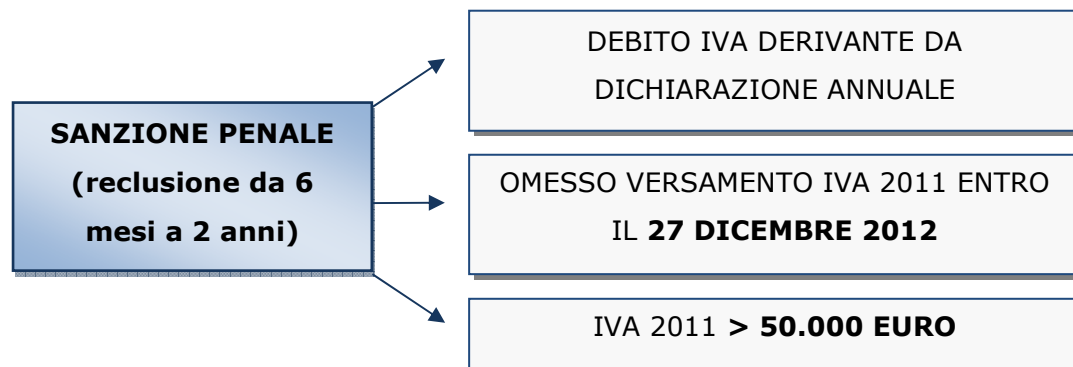
Le sanzioni penali

L'art. 35, comma 7 del D.L. n. 223/2006 ha introdotto nel D.Lgs. n. 74/2000 il comma 10-ter, con la conseguenza che **l'omesso versamento dell'IVA risultante dalla dichiarazione annuale** è oggi sanzionato con le stesse modalità previste dall'articolo 10-bis, del medesimo decreto, relativo all'omesso versamento di ritenute certificate.

Affinché si verifichi la fattispecie delittuosa prevista dalla norma è necessario che il contribuente:

- presenti un **debito IVA** derivante da dichiarazione annuale;
- **non abbia versato l'imposta a debito**, entro il termine stabilito per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo (**27 dicembre**);
- l'imposta non versata sia di ammontare **superiore a € 50.000,00**.

Qualora si concretizzino le tre situazioni sopra descritte, il contribuente è punito con la **reclusione da sei mesi a due anni**.



Ne discende che colui che non versa l'Iva per un ammontare superiore a euro cinquantamila per ciascun periodo di imposta, soggiace alla **reclusione da sei mesi a due anni**, venendo invece applicata la sola **sanzione amministrativa** nel caso l'imposta non versata non dovesse superare il suddetto limite quantitativo.

Riepilogando:

- omesso versamento IVA < o = 50.000 euro -> sanzione amministrativa;
- omesso versamento IVA > 50.000 euro -> sanzione penale.

Inoltre, il **reato di omesso versamento IVA** si configura solo se non è versata l'**IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale**, sempre se di ammontare superiore a euro cinquantamila, non anche in caso di omesso versamento periodico (mensile o trimestrale) dell'imposta, anche se di importo superiore a euro cinquantamila.

Ciò vale con l'assunto che il **momento penalmente rilevante** non è il 16 marzo dell'anno successivo a quello di imposta di riferimento (l'inosservanza di tale termine rileva solo ai fini amministrativi), bensì *"il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo"*, ossia il **27 dicembre dell'anno di imposta successivo a quello di riferimento**.

I consigli in caso di carenza di liquidità

Alcuni contribuenti, pertanto, potrebbero doversi confrontare con due adempimenti in scadenza nel medesimo giorno del 27 dicembre 2012, con conseguenze diverse.

In caso di carenza di risorse sufficienti, dunque, **è consigliabile provvedere al saldo delle somme scoperte del 2011**.

Se il contribuente non riuscisse a estinguere completamente l'obbligazione, sarebbe necessario almeno ridurre il debito sotto la soglia limite di 50.000 euro, scongiurando così le conseguenze penali.

Un consiglio è quello, a questo punto, **di destinare le disponibilità finanziarie al pagamento dei debiti pendenti del 2011, per scongiurare le sanzioni penali.**

I debiti IVA sospesi per il 2012 potranno essere sanati, attraverso il ravvedimento operoso, fino al termine di presentazione della prossima dichiarazione annuale Iva.

Non ha senso, dunque, attendere l'invio del preavviso di liquidazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, pensando di usufruire della rateazione senza fidejussione, in quanto il pagamento della somma dovuta dopo il 27 dicembre non elimina il reato, ma al limite attenua le pene comminabili.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✍